

Nuove Linee guida in materia di tirocini

Le nuove linee guida sono state formalizzate con un Accordo Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017, analogamente a quelle approvate il 24 gennaio 2013.

Rispetto a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, le nuove linee guida modificano le disposizioni relative alla durata massima dei tirocini extracurricolari. In base alle vecchie linee guida, la durata dei tirocini formativi e di orientamento (rivolti ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi) non poteva essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento (rivolti principalmente ai disoccupati e ai cassaintegrati), invece, non poteva superare i dodici mesi.

Le nuove linee guida stabiliscono che la durata massima:

1. non può essere superiore a **dodici mesi** per:
 - a) i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
2. non può essere superiore a **dodici mesi** per:
 - a) i soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
 - b) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991¹;
 - c) i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
 - d) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998;
 - e) le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a **ventiquattro** mesi.

Le nuove linee guida inseriscono anche un limite di **durata minima** del tirocinio, che è di **due mesi**.

Si prevedono limiti diversi per:

- i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad **un mese**
- i tirocini rivolti a studenti, promossi dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di **14 giorni**.

Le nuove linee guida, inoltre, specificano che la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del **PFI** e deve essere **congrua** in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

In base alle nuove linee guida, il tirocinante ha diritto ad una **sospensione** del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (di durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può anche essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

¹ "Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (...)"

In caso di **interruzione** del tirocinio, il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L'interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore viene resa possibile in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Le linee guida stabiliscono che nel PFI deve essere indicato il **numero di ore** giornaliere e settimanali previste, che non possono superare l'ammontare previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Le nuove linee guida ampliano anche l'elenco dei **soggetti promotori** dei tirocini. In particolare, con il nuovo accordo, i soggetti promotori potranno essere anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che, secondo le nuove linee guida, per i soggetti autorizzati all'intermediazione, l'autorizzazione è effettuata dall'ANPAL, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni. In base alle nuove linee guida, sono soggetti promotori anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013	Nuove linee guida concordate in sede tecnica il 1 marzo 2017
<ul style="list-style-type: none"> • servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; • soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> • servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici <u>e dell'AFAM</u>; • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • <u>fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</u>; • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; • soggetti autorizzati alla intermediazione dall' Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9,

	<p>comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
--	---

Le nuove linee guida precisano che anche **altri Ministeri** (oltre al MLPS), in accordo con le Regioni e Province Autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini. Le nuove linee guida stabiliscono, inoltre, che l'attivazione dei tirocini c.d. in **mobilità interregionale**, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- i servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Non sono ricompresi tra i soggetti promotori dei tirocini in mobilità interregionale gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o alla formazione.

Infine, la disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale (compresa l'indennità di partecipazione) è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Per quanto riguarda i **soggetti ospitanti**, come per le vecchie linee guida, il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Invece, il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Le nuove linee guida, mantengono il divieto di ospitare tirocinanti qualora i datori di lavoro ospitanti abbiano effettuato licenziamenti (ad eccezione di quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali) nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio. Le nuove linee guida specificano che:

- Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;
- Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- **Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.**

Le nuove linee guida, inoltre, prevedono delle **condizioni di attivazione**, in base alle quali i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Al contrario, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Le nuove linee guida mantengono invariati i **limiti numerici e le premialità** delle vecchie linee guida, aggiungendo delle clausole. Innanzitutto, per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini (oltre la quota di contingentamento prevista del 10%), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. Tale contratto, nel caso di part time, deve essere pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Le nuove linee guida prevedono delle eccezioni a tali limiti. Infatti, i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti possono attivare:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

Tali tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento; inoltre, **non è prevista la cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento.** In base alle nuove linee guida, si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003.

Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Per quanto riguarda le **modalità di attivazione** dei tirocini, sia le vecchie che le nuove linee guida prevedono la predisposizione di convezioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalla Regioni e Province Autonome. Le nuove linee guida, tuttavia, prevedono delle diverse sezioni:

Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013	Nuove linee guida concordate in sede tecnica il 1 marzo 2017
<ul style="list-style-type: none"> • anagrafica; • elementi descrittivi del tirocinio; • specifiche del progetto formativo; • diritti e doveri delle parti coinvolte. 	<ul style="list-style-type: none"> • obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; • modalità di attivazione; • valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; • monitoraggio; • decorrenza e durata della convenzione.

Anche per quanto riguarda le **modalità di attuazione**, le nuove linee guida prevedono delle novità:

Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013	Nuove linee guida concordate in sede tecnica il 1 marzo 2017
<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di 	<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di

<p>avvio e nella gestione delle procedure amministrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare un tutor; • promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; • rilasciare l'attestazione dei risultati; • contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re -inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 	<p>avvio e nella gestione delle procedure amministrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;</u> • individuare un tutor; • <u>provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;</u> • promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; • <u>segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;</u> • contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re -inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
---	--

Anche i **compiti del soggetto ospitante** vengono modificati: le nuove linee guida prevedono l'obbligo di trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni. Inoltre, il soggetto ospitante deve garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire al tirocinante la sorveglianza sanitaria. Inoltre, deve mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate. Ulteriore novità è rappresentata dall'obbligo di redigere il Dossier individuale del tirocinante.

Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013	Nuove linee guida concordate in sede tecnica il 1 marzo 2017
<ul style="list-style-type: none"> • stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; • designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; • valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite. 	<ul style="list-style-type: none"> • stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; • <u>trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</u> • designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; • <u>garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;</u> • <u>mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;</u> • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; • <u>collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.</u>

Anche per il **tutoraggio** sono previste delle novità: il tutor, in base alle nuove linee guida, provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. Inoltre, secondo le nuove linee guida, il tirocinante può accompagnare massimo 20 tirocinanti contemporaneamente (e non più soltanto 3).

Le nuove linee guida aggiungono alla documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il **Dossier individuale** che, insieme al PFI e all'Attestazione finale, costituisce standard minimo di servizio a livello nazionale.

In base alle nuove Linee guida, il **monitoraggio** è promosso dall'ANPAL, oltre che dal MLPS, con il supporto di INAPP e Anpal servizi.

Infine, le nuove linee guida introducono delle novità riguardanti la **disciplina sanzionatoria**.

- Per le violazioni non sanabili (come il non rispetto delle condizioni e dei limiti previsti) sarà

prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;

- Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione **non** determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che:

- In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi;
- In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi;

L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L.

Le Regioni e le Province Autonome possono attivare **protocolli di collaborazione** con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati, per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.